



Provincia di Pesaro e Urbino

DIREZIONE GENERALE

PEG – PIANO DELLA PERFORMANCE 2014

D. Lgs. 267/2000 – D. Lgs. 150/2009

Approvato con delibera n 143 del 19/06/2014
Direttore Generale
Dott. Marco Domenicucci

A cura di
Direttore Generale
Dott. Marco Domenicucci

Ufficio 2.0.1 – Supporto amministrativo direttore
Generale e Nucleo di Valutazione in tutte le fasi del
Ciclo della Performance
Marzia Cecchini
M. Antonietta Clementi

Con la collaborazione di:

P.O. – Politiche giovanili – pari opportunità –
Controllo strategico e di gestione
D'Orazio Lucilla

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 4
IL RIORDINO DELLE PROVINCE	pag. 5
IL SISTEMA DEI CONTROLLI	pag. 10
PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE	pag. 11
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	pag. 12
LA PROVINCIA ENTE SPERIMENTATORE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE	pag. 12
NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	pag. 16
MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE	pag. 20
L'ALBERO DELLA PERFORMANCE	pag. 20
DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI	pag. 22
PROCESSO SEGUITO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	pag. 32

Allegati :

- PEG – parte finanziaria anno 2014
- Relazione annuale 2013 CUG

TITOLO I – INTRODUZIONE



Domenicucci Marco

Direttore Generale

Tel.: 0721-3592360

e-mail: m.domenicucci@provincia.ps.it

Il 2014 rappresenta l'ultimo anno del mandato elettivo del Presidente Matteo Ricci nel corso del quale prosegue l'azione di governo intrapresa nell'esercizio 2009.

Il presente documento programmatico, è adottato in coerenza con le risorse finanziarie assegnate ed in conformità di quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009.

In applicazione al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.L. 102 del 31.8.2013, questo ente ha aderito per l'anno 2014 alla sperimentazione relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione sono stati predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, dei risultati che l'ente si propone di conseguire e la possibilità di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

Ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito con L. n. 213/2012, che ha tra l'altro aggiunto il comma 3 bis all'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato disposto che "al fine di semplificare i processi pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione".

Relativamente ai contenuti del Piano della Performance come indicati dalla delibera 112/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche gli stessi sono inseriti nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 dovrà avvenire, quindi, tenendo conto dell'intero impianto di programmazione sulla base dei principi di razionalizzazione e snellimento dell'attività amministrativa e della ripartizione delle competenze fra organi di governo e management al fine del perseguimento dei massimi livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione. I dirigenti garantiscono la massima effettività del ruolo direzionale, ponendo particolare attenzione ai seguenti indirizzi generali:

- _ visione d'insieme e finalizzazione costante della propria azione ai complessivi obiettivi dell'Amministrazione;
- _ costante rapporto informativo e propositivo con gli Assessori di riferimento e la Direzione Generale;
- _ massima collaborazione intersettoriale e collegialità d'azione;
- _ massimo spirito di appartenenza.

Il Piano Esecutivo di Gestione è articolato secondo la Macrostruttura organizzativa vigente, di cui alla delibera di G.P. n. 27 del 21.2.2013 inerente la modifica, a seguito della riorganizzazione dell'ente, del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi in applicazione dell'evolversi

della recente normativa nazionale - specie con riferimento alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica e al patto di stabilità – che impone una ulteriore revisione della struttura organizzativa dell'ente, al fine di rendere sempre più efficiente e snella l'azione amministrativa, rafforzando le capacità di attuare le linee strategiche dell'amministrazione, migliorando l'organizzazione del lavoro mediante una più razionale allocazione delle risorse umane, al fine di mantenere e/o migliorare il livello qualitativo dei servizi anche fronte di una riduzione dei costi. Le operazioni effettuate, in attuazione di quanto sopra, sono quelle sotto riportate:

a) soppressione delle 4 aree, quali strutture di coordinamento di servizi omogenei, con attribuzione delle relative funzioni al direttore generale;

b) soppressione, ovvero accorpamenti, di alcuni dei servizi preesistenti

L'impostazione generale dell'azione gestionale, in coerenza con quanto sopra specificato, dovrà in ogni caso essere costantemente correlata alle strategie dell'Amministrazione, nel quadro d'assetto dei compiti assegnati alle Province dall'ordinamento vigente.

Gli indirizzi e le direttive recati dal presente atto costituiscono riferimento fondamentale ed irrinunciabile per la gestione dirigenziale e rappresentano un elemento privilegiato di riferimento per la valutazione delle prestazioni dirigenziali, ai sensi del CCNL di Comparto per la separata Area Dirigenziale.

IL RIORDINO DELLE PROVINCE

Il ddl "Disposizione sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulla Unioni e fusioni dei Comuni" adottato dal Ministro Graziano Delrio è diventato Legge 07/04/2014 n. 56 ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 81 del 07/04/2014). Di seguito i punti più significativi del disegno di legge che interessano l'ente Provincia:

"Art. 1

c.3 Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi dal 51 al 100.

Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

c. 51 In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione le province, sono disciplinate dalla presente legge.

c. 52 Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

c. 54 Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:

a) il presidente della provincia;

b) il consiglio provinciale;

c) l'assemblea dei sindaci.

c. 55 Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la

maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

c. 56 L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

c. 57 Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c. 58 Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

c. 59 Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

c. 60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

c. 61 L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

c. 62 Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

c. 63 Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

c. 64 È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

c. 65 Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

c. 66 Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.

c. 67 Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

c. 68 Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

c. 69 Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

c. 70 L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

c. 71 Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature

eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.

c. 72 Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.

c. 73 Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

c. 74 Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

c. 75 Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

c. 76 Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34

c. 77 L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità il candidato più giovane.

c. 78 I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

c. 79 In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta:

a. entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;

b. successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

c. 80 Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

c. 81 Nel caso di cui al comma 79, lettera a), il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31 dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche statutarie conseguenti alla presente legge; l'assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifiche entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede quindi all'elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

c. 82 Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

c. 83 Nel caso di cui al comma 79, lettera b), l'assemblea dei sindaci approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dall'insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro la predetta data si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

c. 84 Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito.

c. 85 Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

e) gestione dell'edilizia scolastica

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

c. 86 Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti

c. 87 Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto della Costituzione.

c. 88 La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

c. 89 Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.

c. 90 Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino

di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c. 91 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

c. 92 Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

c. 93 In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.

c. 94 Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

c. 95 La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

c. 96 Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo

decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili e' esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita puo' provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonche' di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

c. 97 Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o piu' decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salva la necessita' di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unita' giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il DL. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, all'art. 3 introduce rilevanti modifiche al Testo Unico degli Enti Locali. In particolare il Decreto Legge rafforza ed integra il sistema dei controlli interni che l'Amministrazione deve disciplinare, nella propria autonomia normativa ed organizzativa, tenendo conto dei seguenti punti fondamentali:

1) Il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

2) I soggetti che partecipano al sistema dei controlli, quali il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti responsabili dei servizi, le unità di controllo (controllo di gestione).

L'Amministrazione, in attuazione della norma sopradetta, ha istituito il Sistema dei controlli interni d'ente e ne ha disciplinato strumenti, metodologie e modalità di svolgimento nel "Regolamento sui controlli interni" approvato con deliberazione C.P 3 del 14.01.2013.

Le tipologie dei controlli previsti sono costituite dal:

- **controllo di regolarità amministrativa**. Esso compete, a livello preventivo (cioè in fase di formazione dell'atto) ai Dirigenti firmatari, al Dirigente dei Servizi Finanziari per la parte contabile ed al Segretario Generale. Il controllo successivo (su atti esecutivi ed efficaci) compete al Segretario Generale .

Le tipologie di atti sottoposte a controllo, le modalità ed i tempi di effettuazione dello stesso sono riportate nell'apposito paragrafo del regolamento;

- **controllo di regolarità contabile**. Esso compete al Dirigente dei Servizi Finanziari che verifica la regolarità contabile dell'attività amministrativa con il visto ed il parere di regolarità contabile. Al controllo di regolarità contabile partecipa il collegio dei revisori dei conti che verifica le attività di controllo svolte dal dirigente dei servizi finanziari e verifica i provvedimenti che recano una spesa o una entrata superiore a un limite fissato a cura del Segretario Generale in misura non inferiore del 10% degli atti adottati dai singoli dirigenti.

- **controllo di gestione**. La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione è la disarticolazione della struttura organizzativa dell'Ente in centri di responsabilità. Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale l'Amministrazione si assicura che le risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione.

- **controllo strategico**, attuato mediante un'apposita unità preposta al Controllo Strategico posta sotto la Direzione Generale, per la verifica dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, il quale si avvale di metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati.

- **controllo sulle società partecipate non quotate** le cui finalità sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestione e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanzia pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.

- **controllo sugli equilibri finanziari**, la disciplina relativa a detto controllo è contenuta nel regolamento di contabilità i cui esiti sono assunti all'interno del controllo strategico e sono utilizzati dal Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione delle attività dei dirigenti.

- **controllo della qualità dei servizi erogati**, attuato sia da propri uffici sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all'ente.

Le attività di controllo interno sono soggetto al controllo della Corte dei Conti che è chiamata a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio nonché il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione e pianificazione dell'Ente; a tal fine il Presidente della Provincia, tramite il Direttore Generale, trasmette semestralmente alla Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti; il referto è trasmesso anche al Presidente del Consiglio Provinciale.

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

Con delibera gi G.P. n. 11 del 30.1.2014 è stato approvato il Piano anticorruzione .Per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza .Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare, quindi, una impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difforni. Sta qui la vera scommessa della legislazione in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190.

Com'è noto, il sistema introdotto replica quello della responsabilità delle persone giuridiche previsto dal decreto legislativo n.231 del 2001 e tende a prevenire la c.d. colpa di organizzazione che si concretizza quando una organizzazione pubblica è organizzata confusamente, è gestita in modo inefficiente e risulta, quindi, non responsabilizzata. Il Piano svolge, quindi, la funzione di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Con deliberazione di Giunta n. 9 del 30 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e sulla base delle linee guida predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni pubbliche (delibera CIVIT n. 50/2013) questo ente ha adottato il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" della Provincia di Pesaro e Urbino per il triennio 2014-2016.

La trasparenza costituisce una componente del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche (art. 117 comma 2, lett. m) della Costituzione). Compete al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (alla cui adozione entro il 31 gennaio 2014 sono tenute tutte le Pubbliche Amministrazioni) garantire un adeguato livello di trasparenza, definendo le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Attraverso la trasparenza e il conseguente controllo generalizzato e diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche si pone un presupposto fondamentale per favorire il perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. In tale prospettiva le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal [Piano di prevenzione della corruzione](#) del quale costituisce, di norma, una sezione

LA PROVINCIA ENTE SPERIMENTATORE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), ha dettato le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico- patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

La Provincia, in qualità Ente sperimentatore del nuovo sistema contabile introdotto con D.Lgs. n. 118/2011, inizierà nel corso del 2014 il percorso a seguito della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 234/2013, con cui l'ente ha deciso, appunto, di aderire per l'anno 2014 alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi, ed approvato con decreto del MEF n. 92164 del 15.11.2013.

Si ricordano tra i principali strumenti e novità introdotti dalla normativa:

- **l'adozione di un piano dei conti integrato** (raccordato con la classificazione SIOPE), che consente di raggiungere l'obiettivo di consolidare e monitorare i conti pubblici attraverso una migliore raccordabilità delle registrazioni contabili delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema europeo dei conti. Il piano dei conti integrato, che sarà arricchito dai conti economici e patrimoniali rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle Amministrazioni Pubbliche;
- l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla **“transazione elementare”**, che deve essere riferita ad ogni atto gestionale con una precisa codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili;

- una **nuova struttura del bilancio** per assicurare una maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse e la destinazione delle stesse. L'articolazione adottata per la **spesa**, come già per il bilancio dello Stato, è la seguente:

1) **Missioni**: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici di ogni Pubblica Amministrazione;

2) **Programmi**: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;

3) **Macroaggregati**: sono collocati all'interno di ciascun Programma e sono l'equivalente degli "Interventi" del D.Lgs. 267/2000 in quanto suddividono la spesa secondo la natura economica della stessa;

4) **Titoli, capitoli e articoli**: rappresentano l'ulteriore suddivisione dei Macroaggregati demandata alla piena autonomia delle Pubbliche Amministrazioni ed incontrano come unico limite, verso il basso, il piano dei conti integrato e comune.

Per quanto riguarda le **entrate**:

1) **Titoli**: definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

2) **Tipologie**: definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza;

3) **Categorie**: definite in base all'oggetto dell'entrata, con separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente;

4) **Capitoli**: costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono eventualmente essere suddivisi in articoli.

Una delle principali novità è rappresentata dal **nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite**:

la contabilità finanziaria non anticipa più la registrazione dei fatti gestionali ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo (incasso o pagamento). **Il principio della competenza** finanziaria prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di **accertamento** e di **impegno** con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli **incassi** e dei **pagamenti**, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il bilancio di previsione annuale **di competenza e di cassa** e il bilancio di previsione pluriennale di competenza hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa e ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

Altra novità è il **fondo pluriennale vincolato** introdotto in fasi successive fin dal primo anno della sperimentazione in ottemperanza dei nuovi principi, punto 5.4 allegato 2 del DPCM 285/2011. Si ricorda che il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria delle singole così dette economie registrate nei capitoli di spesa intestati ai

singoli fondi pluriennali vincolati alla realizzazione di specifiche spese, appostati nei singoli programmi

di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il Fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati. In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale per stanziare la spesa e il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Nel caso in cui alla fine dell'esercizio l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel bilancio annuale e nel primo esercizio del bilancio pluriennale costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

Ai soli fini della determinazione dell'accantonamento al fondo pluriennale vincolato, possono essere finanziate dal fondo pluriennale le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, commi 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, ancora non impegnate, già prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Il fondo risulta formalmente costituito solo a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano e, solo a seguito dell'accertamento delle entrate la spesa può essere impegnata, con imputazione all'esercizio di riferimento del bilancio annuale e agli esercizi successivi.

Inoltre il **fondo svalutazione crediti** applicato anch'esso in ottemperanza dei nuovi principi contabili, punto 3.3 dell'allegato 2 del DPCM. I principi prevedono infatti che siano accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la

riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo svalutazione crediti" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente vincola nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo svalutazione crediti quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo svalutazione crediti complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo svalutazione crediti si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo svalutazione crediti;

b) in sede di rendiconto, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo svalutazione crediti non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Quando un credito è dichiarato definitivamente e assolutamente inesigibile lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo svalutazione crediti.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo svalutazione crediti.

Infine a partire dall'annualità 2014 sarà introdotta la parte di sperimentazione relativa alla **contabilità economica e patrimoniale**.

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

_ rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del processo di programmazione finanziaria;

_ partecipare alla costruzione del conto del patrimonio, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione;

_ permettere l'elaborazione del conto consolidato di ciascun'amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati;

_ conseguire le altre finalità previste dalla legge, e in particolare consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

A conclusione si evidenzia che con il nuovo bilancio armonizzato viene reintrodotta l'obbligo di effettuare in sede di bilancio, unitamente alle previsioni di competenza, anche le **previsioni di cassa**. Per cui a regime le revisioni di cassa dovranno coprire gli impegni della competenza pura e del FPV riscritto nell'anno.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO CON LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 E SPENDING REVIEW BIS LEGGE 135/2012 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE IMPEGNABILE NELL'ESERCIZIO 2014 AI SENSI DEGLI ART. 6 COMM1 3-7-8-9-12-13

Si riporta la tabella relativa alla individuazione delle spese e alla riduzione per gli esercizi 2014-2016

legge 122/2010	Spesa anno 2010	Riduzione	Totale impegnabile anno 2014	Stanziamento 2014
Art. 6 comma 3				
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.....				
NUCLEO DI VALUTAZIONE (IMPORTO AL 30/4/2010 € 8.17900)	24.459,00	2.445,90	22.013,10	
REVISORI DEI CONTI	71.583,56	7.158,36	64.425,20	
	96.042,56	9.604,26	86.438.30	
	Impegni consuntivo 2009	Riduzione	Totale impegnabile anno 2014	
Art. 6 comma 7				

Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario,)) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.....				
Totale art. 6 comma 7	66.280,64	53.024,03	13.256,13	
Art. 6 comma 8				
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità'....				
Totale art. 6 comma 8	188.019,54	150.415,63	37.603,91	
Art. 6 comma 9				
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.				
Totale art. 6 comma 9	270.285,97	270.285,97	0	
Art. 6 comma 12				
	Impegni consuntivo 2009	Riduzione	Totale impegnabile anno 2014	
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e ((delle Forze armate,)) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la				

partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.				
TOTALE SPESE PER MISSIONI ART. 6 COMMA 12	144.635,31	72.317,66	72.317,66	
Art. 6 comma 13				
A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività ((esclusivamente)) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, ((dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.				
CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE INTERNO ART. 6 COMMA 13	43.059,00	21.529,50	21.529,50	
Legge 135/2012 Art. 5 comma 2	Spesa anno 2011			
A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.				
TOTALE PER MANUTENZIONI E ACQUISTO AUTOVETTURE	70.296,91			

Totale art.. 5 comma 2 legge 135/2012	70.296,91	35.148,46	35.148,46
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

LEGGE DI STABILITA' N. 228/2012 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE IMPEGNABILE NELL'ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 141

L'art. 1 della legge di stabilità 228/2012 dispone, a decorrere dal 2013, la riduzione di alcune tipologie di spesa. Si riporta la tabella relativa alla individuazione delle spese e alla riduzione per gli esercizi 2014-2016

	Spesa media anni 2010-2011	Riduzione	Totale impegnabile anno 2014
Art.1 comma 141			
Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.			
Totale art. 1 comma 141	47.327,80	37.862,24	9.465,56

“MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE”

MISSIONE

(perché esistiamo)

La missione della Provincia di Pesaro e Urbino che si evince dalle linee programmatiche di mandato del Presidente è la seguente:

Promuovere, coordinare, programmare e indirizzare il progetto di sviluppo economico, culturale, ambientale e sociale del nostro territorio e della nostra comunità.

VALORI

(quali sono i nostri principi guida)

Per lo sviluppo della missione la Provincia opera attraverso i seguenti valori:

Responsabilità morale: avere sempre piena coscienza della responsabilità morale nei confronti della comunità

Senso della cosa pubblica: essere sempre al servizio del cittadino e non del proprio interesse personale o di pochi

Trasparenza e semplificazione: comunicare il più possibile all'esterno l'attività svolta, facilitare la gestione dei cittadini e ricercare sempre la semplificazione all'accesso degli atti amministrativi

Qualità del servizio: fornire sempre il miglior servizio nel rispetto dell'efficacia e dell'efficienza

Innovazione: ricercare sempre differenti modalità di fornire i servizi per essere in linea e/o anticipare gli scenari esterni e interni

Lavoro di gruppo: rivolgere sempre una forte attenzione alle sinergie di squadra

VISIONE

(cosa vogliamo fare)

La visione ovvero la sfida che la Provincia vuole vincere nel corso dell'attuale mandato del Presidente che si evince dalle linee programmatiche del Presidente:

attraverso la realizzazione sul territorio un nuovo modello di sviluppo economico e civile che miri al conseguimento di un primato nazionale nella qualità della vita puntando ad un incremento non solo del prodotto interno lordo quanto del “benessere equo e sostenibile”.

Contribuire a realizzare una “Comunità più felice”

3.4 – L'ALBERO DELLA PERFORMANCE

Visione	Contribuire a realizzare una “Comunità più felice” attraverso la realizzazione sul territorio un nuovo modello di sviluppo economico e civile che miri al conseguimento di un primato nazionale nella qualità della vita puntando ad un incremento non solo del prodotto interno lordo quanto del “benessere equo e sostenibile”.						
Temi Strategici	Sicurezza e legalità	Welfare	Informazione statistica	Istruzione, formazione e lavoro	Pianificazione territoriale	Infrastrutture	Organizzazione dell’Amministrazione
Prospettiva Cittadini	Promuovere la sicurezza e la legalità	Promuovere Il welfare locale e l’area vasta	Sviluppare l’informazione statistica	Sviluppare Istr., formaz. E lav. nella soc. della conosc. e green econ.	Promuovere la pianificazione territoriale ecosostenibile	Qualificare e potenziare le infrastrutture	
Prospettiva Economica Finanziaria			Ottimizzare le risorse		Ricorrere a finanziamenti alternativi		
Prospettiva Processi Interni				Monitorare e semplificare le procedure			
Prospettiva Innovazione e Crescita			Potenziare Il sistema informativo e informatico		Formare Il personale		

DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Gli obiettivi sono stabiliti a diversi livelli decisionali. Gli obiettivi definiti al massimo livello giunta/consiglio sono detti “obiettivi strategici”. Gli obiettivi definiti a livello intermedio giunta/dirigenti sono detti “obiettivi operativi”.

Gli **obiettivi strategici** hanno le seguenti caratteristiche:

- sono, di norma, riferiti all’ente nel suo complesso (es. rispetto patto stabilità), a politiche specifiche dell’ente (es. incremento uso mezzi di trasporto pubblico), a grandi progetti (es. realizzazione di un’opera pubblica strategica per il territorio e per il suo sviluppo);
- hanno di norma un arco temporale pluriennale (di norma almeno il triennio);
- richiedono di norma l’apporto congiunto di più unità organizzative.

Gli **obiettivi operativi** hanno le seguenti caratteristiche:

- sono, di norma, riferiti a specifici processi correnti o progetti o all’unità organizzativa nel suo complesso;
- hanno un arco temporale annuale o coincidente con la durata di un progetto;
- sono affidati alla responsabilità di una specifica unità organizzativa.

Gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi sono definiti nel documento unico di programmazione e nel PEG

Tra gli obiettivi operativi che trasformano le strategie delle linee di mandato e del piano strategico provinciale in azioni concrete, viene inserita, e non di meno importanza, la considerevole attività di erogazione di servizi quotidiani previsti istituzionalmente per svolgere le funzioni dell’ente provincia definiti **obiettivi di prodotto**.

La funzione “controllo di gestione” è chiamata a monitorare gli obiettivi operativi. La funzione “controllo strategico” a monitorare gli obiettivi strategici.

Agli obiettivi è collegato il budget, ovvero le dotazioni economico-finanziarie assegnate a ciascun responsabile attraverso il PEG.

obiettivi strategici

SCHEMA SINTETICO OBIETTIVI SEZIONE STRATEGICA ANNO 2014 ((di cui all’allegato A del presente documento)

RESPONSABILE	MISSIONE		TITOLO OBIETTIVO
Direttore Generale	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Comunicare il piano strategico Provincia 2020
	12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Centro antiviolenza provinciale “Parla con Noi”
Segretario Generale	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014/2016)
Dirigente Servizio 3 – Politiche del lavoro, della formazione, sociali, culturali e turismo	4	Istruzione e diritto allo studio	Rendere più razionale ed efficace la distribuzione dell’offerta formativa del territorio
	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Sviluppare un distretto culturale evoluto nella Provincia di Pesaro e Urbino a sostegno dello sviluppo economico e coesione sociale
	7	Turismo	Realizzare una provincia turisticamente competitiva e nel contempo sostenibile
	12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Accompagnare gli enti nel percorso di stabilità al sistema degli ambiti sociali Salute mentale: progetto unico territoriale provinciale Servizi di Sollievo anno 2014. Creazione della rete territoriale provinciale, integrazione tra sociale e sanitario, tra pubblico e privato

	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sviluppare le competenze imprenditoriali e specifiche non disponibili all'interno delle aziende Favorire l'incremento dell'occupazione
Dirigente Servizio 4 – Gestione amministrativa delle risorse umane – sviluppo organizzativo – formazione del personale	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Formare il personale
			Ottimizzare le risorse, monitorare le procedure
Dirigente Servizio 5 – Affari generali – sistema informativo e statistico – bilancio – ragioneria – tributi - Patrimonio	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Informazione statistica
	14	Sviluppo economico e competitività	Copertura in banda larga
Dirigente Servizio 6 – Protezione civile – sicurezza sul lavoro – edilizia pubblica – energia – supporto ai servizi tecnici	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sicurezza nei luoghi di lavoro
			Supporto specialistico tecnico-amministrativo per le procedure di appalto lavori, servizi e forniture sia a soggetti esterni all'Ente attraverso la SUA, che agli altri settori dell'ente
			Attività di programmazione e coordinamento dei servizi
			Supporto tecnico-amministrativo per le procedure di acquisizione immobili utili all'attività dell'ente
	4	Istruzione e diritto allo studio	Programma per la manutenzione e coerenza con le norme
	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miglioramento degli impianti
	8	Assetto del territorio e edilizia abitativa	Attuazione dei piani regionali e di edilizia residenziale pubblica
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Qualificazione e miglioramento della sicurezza
11	Soccorso civile	Gestione delle emergenze	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Efficienza energetica per la gestione dei servizi pubblici	
Dirigente Servizio 7 - Viabilità	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Strade bene comune: armonizzazione delle procedure di manutenzione degli interventi effettuati sulle piattaforme stradali da comuni e società multi-servizi pubblici
Dirigente Servizio 8 – Trasporti e mobilità	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Il piano dei trasporti e della mobilità
Dirigente Servizio 9 – Progettazione opere pubbliche	10	Trasporti e diritto alla mobilità	Infrastrutture viarie, infrastrutture del benessere – mobilità dolce
Dirigente Servizio 10 – Rischio Sismico	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ottimizzare le risorse
Dirigente Servizio 11 – Suolo–attività estrattive - acque pubbliche-servizi pubblici locali-tutela e gestione della fauna selvatica	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programmazione, coordinamento e modalità operative delle attività volte alla protezione del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico, tutela delle risorse naturali e gestione sostenibile della risorsa idrica
	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Tutela della fauna selvatica e miglioramento della sua distribuzione
Dirigente Servizio 12 – Urbanistica , pianificazione territoriale . VIA-VAS, aree protette	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sviluppare analisi statistiche afferenti il territorio di propria competenza ai fini della gestione del territorio stesso
	8	Assetto del territorio e edilizia abitativa	Orientare i comuni a scelte urbanistiche e territoriali che evitano sovradimensionamenti
	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Gestione rete natura 2000 Pianificare una piattaforma logistica utile alla mobilità delle merci
Dirigente Servizio 13 – Ambiente-agricoltura-	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
			Tutelare e razionalizzare la gestione delle risorse idriche

fonti rinnovabili- pianificazione ambientale		dell'ambiente	Incrementare ulteriormente la raccolta differenziata
	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Azione di tutela e valorizzazione delle risorse fluviali
	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Porre attenzione al tema dell'efficienza energetica e al tema della produzione delle energie rinnovabili

obiettivi operativi (di cui all'allegato B del presente documento)

In coerenza con gli obiettivi strategici sono stati individuati obiettivi operativi dettagliatamente descritti nell'allegato "A" al presente piano e così sintetizzati:

SCHEMA SINTETICO OBIETTIVI SEZIONE OPERATIVA ANNO 2014

RESPONSABILE	MISSIONE		OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA		OBIETTIVO OPERATIVO	SCADENZA
Direttore Generale	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Comunicare il piano strategico Provincia 2020	1	Organi istituzionali	Coordinamento delle indagini di soddisfazione dell'utenza	31/12/2014
						Potenziamento delle offerte in tema di informazione e stampa	31/12/2014
			Organizzazione dell'amministrazione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Creazione eurogruppo interistituzionale – Eurogruppo PU	31/12/2014
			Ottimizzare le risorse, monitorare le procedure	11	Altri servizi generali	Informatizzazione ufficio legale	31/12/2014
	4	Istruzione e diritto allo studio	Rendere più razionale ed efficace la distribuzione dell'offerta formativa del territorio	2	Atri ordini di istruzione non universitaria	Mappatura dell'offerta formativa degli istituti scolastici superiori di 2° grado della provincia	31/12/2014
Segretario Generale	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Controllo amministrativo di indirizzo dell'ente provincia	2	Segreteria generale	Controllo di regolarità amm.va finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amm.va	31/12/2014
			Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014/2016)	3	Gestione economico-finanziaria, programmazione e provveditorato	Controllo contabile ed amministrativo delle società partecipate	31/12/2014
Servizio 3	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Sviluppare un distretto culturale evoluto nella Provincia di Pesaro e Urbino a sostegno dello sviluppo economico e coesione sociale	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Rete sei saperi Attuazione del Progetto "CreATTIVITA'" - DCE	31/12/2014 31/12/2014
	7	Turismo	Realizzare una provincia turisticamente	1	Sviluppo e	Qualificazione dei servizi ricettivi	31/12/2014

			competitiva e nel contempo sostenibile		valorizzazione del turismo	Qualificazione dei servizi attraverso sistemi on-line	31/12/2014
	12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	Accompagnare gli enti nel percorso di stabilità al sistema degli ambiti sociali	2	Sport e tempo libero	Carta dei servizi attività natatoria della micropiscina provinciale	31/12/2014
	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Favorire l'incremento dell'occupazione	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Informatizzazione dei servizi amministrativi on-line 7 promozione garanzia giovani	31/12/2014
Sviluppare le competenze imprenditoriali e specifiche non disponibili all'interno delle aziende			2	Formazione professionale	Incrementare le attività formative per acquisire nuove competenze	31/12/2014	
					Incremento della partecipazione ai percorsi di IeFp al fine di contrastare la dispersione scolastica e formativa	31/12/2014	
Aumento del tasso di occupazione dei giovani (125-24 anni) che frequentano percorsi di formazione a 6 mesi dalla conclusione del corso (garanzia giovani)	31/12/2014						
Servizio 4	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organizzazione dell'amministrazione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Potenziamento delle offerte di servizi del CSPTU	31/12/2014
				10	Risorse umane	Miglioramento delle relazioni e dei rapporti con i cittadini	31/12/2014
			Formare il personale			Progetto previdenza Passweb – punto cliente	31/12/2014
Miglioramento del sistema di gestione dei fabbisogni formativi EURBIS	31/12/2014						
Servizio 5	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ottimizzare le risorse, monitorare le procedure	2	Segreteria generale	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	28/02/2014
			Sviluppare analisi statistiche afferenti il territorio di propria competenza ai fini della gestione del territorio stesso	8	Statistica e sistemi informativi	Pubblicazione all'albo pretorio on-line delle determinazioni dirigenziali	31/12/2014
			Organizzazione dell'amministrazione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Statistica e sistemi informativi	30/09/2014
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	31/12/2014					
	14	Sviluppo economico e competitività	Copertura in banda larga	4	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	31/12/2014

Servizio 6	10	Trasporti e alla diritto mobilità	Infrastrutture viarie, infrastrutture del benessere – mobilità dolce	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Elaborazione di una applicazione informatica per aggiornare in tempo reale su viabilità e transitabilità delle strade-intersettoriale con servizio 5 e 7	31/12/2014
						Supporto agli enti locali sulle ordinarie manutenzioni con specifico focus sulle opere d'arte e con applicazione delle nuove tecnologie	31/12/2014
Servizio 7						Elaborazione di un'applicazione informatica per aggiornare in tempo reale su viabilità e transitabilità delle strade – intersettoriale con servizio 5 e servizio 6	31/12/2014
						Gestione dei servizi interferenti con le strade e riparazione dei relativi guasti	31/12/2014
						Verifica generale del ponte al km. 2 + 870 della S.P. n. 4 "Metaurense"	31/12/2014
						Analisi e proposte per una mobilità alternativa – intersettoriale con il servizio 9	31/12/2014
Servizio 8			Il piano dei trasporti e della mobilità	2	Trasporto pubblico locale	Programmazione e gara integrata dei servizi di TPL urbani ed extraurbani	30/06/2014
			Comunicazione e partecipazione	4	Altre modalità di trasporto	Miglioramento del rapporto tra cittadino e istituzione	31/12/2014
Servizio 9	10	Trasporti e alla diritto mobilità	Infrastrutture viarie, infrastrutture del benessere – mobilità dolce	5	Viabilità e infrastrutture stradali	S.P. n. 3 bis "Fogliense" – Variante di Casinina – Sistemazione frane corticali	31/12/2014
						Briglia a protezione del ponte sul fiume Cesano sulla S.P. n. 13 "Corinaldo"	31/12/2014
Servizio 10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ottimizzare le risorse, monitorare le procedure	6	Ufficio tecnico	Svolgere le attività del servizio cercando di soddisfare il più possibile le esigenze degli utenti	31/12/2014
						Potenziare banca dati informativa Servizio Rischio Sismico	31/12/2014
Servizio 11	9	Sviluppo sostenibile tutela del territorio dell'ambiente	Programmazione, coordinamento e modalità operative delle attività volte alla protezione del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico, tutela delle risorse naturali e gestione sostenibile della risorsa idrica	1	Difesa del suolo	Documenti di indirizzi per il coordinamento, l'integrazione e l'attuazione delle nuove procedure conseguenti all'applicazione dei contenuti della DGR n. 53/2014 – (art. 10, comma 4, L.R. 22/2011)	31/12/2014

						Redazione del progetto generale di gestione di un tratto del Fiume Foglia e sua attuazione mediante individuazione degli interventi funzionali	31/12/2014	
				4	Servizio idrico integrato	Piano provinciale delle acque: miglioramento del sistema di approvvigionamento idropotabile provinciale mediante il recupero della capacità d'invaso del bacino di Tavernelle e la revisione delle captazioni presenti a monte dello stesso invaso	31/12/2014	
Servizio 12	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sviluppare analisi statistiche afferenti il territorio di propria competenza ai fini della gestione del territorio stesso	8	Statistica e sistemi informativi	Dematerializzazione e gestione informatica dei documenti	31/12/2014	
	8	Assetto del territorio e edilizia abitativa	Orientare i comuni a scelte urbanistiche e territoriali che evitano sovradimensionamenti	1	Urbanistica e assetto del territorio	Attivazione procedure per la realizzazione di un polo logistico nel Comune di Fano	31/12/2014	
	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Gestione rete natura 2000	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Pubblicazione di opere sul patrimonio naturale, storico, archeologico e culturale delle aree protette	31/12/2014	
Servizio 13			Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Soddisfazione all'utenza	31/12/2014	
				3	rifiuti	Autorizzazione Unica Ambientale Soddisfazione all'utenza	31/12/2014	
				6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Autorizzazione Unica Ambientale Soddisfazione all'utenza Sistema di videoconferenza	31/12/2014	
				8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Soddisfazione all'utenza Autorizzazione Unica Ambientale Sistema di videoconferenza	31/12/2014	
			Incrementare ulteriormente la raccolta differenziata	3	rifiuti	Sistema di videoconferenza	31/12/2014	
		16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Azione di tutela e valorizzazione delle risorse fluviali	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Soddisfazione all'utenza	31/12/2014
					2	Caccia e pesca	Soddisfazione all'utenza	31/12/2014

				2		Gestione del progetto comunitario "Trout Population Recovery in Central Italy – LIFE * TROTA" – Life 12 NAT/IT/000940	31/12/2014
						Gestione del progetto comunitario "sperimentazione e diffusione di un pacchetto di misure per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna"	31/12/2014
			Tutela della fauna selvatica e miglioramento della sua distribuzione			Soddisfazione all'utenza	31/12/2014
						Gestione del progetto comunitario "Trout Population Recovery in Central Italy – LIFE * TROTA" – Life 12 NAT/IT/000940	31/12/2014
						Gestione del progetto comunitario "sperimentazione e diffusione di un pacchetto di misure per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna"	31/12/2014
Tutti i servizi	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Informazione statistica	3	Gestione economico-finanziaria, programmazione e provveditorato	Armonizzazione del sistema contabile	31/12/2014

Obiettivi di prodotto


RESPONSABILE	MISSIONE		PROGRAMMA	
DIRETTORE GENERALE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
			2	Segreteria generale
			11	Altri servizi generali
	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Atri ordini di istruzione non universitaria
6			Servizi ausiliari all'istruzione	
	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani
	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela valorizzazione recupero ambientale

	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali
	12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e artigianato
	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione
	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
			2	Caccia e pesca
SEGRETARIO GENERALE	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
			2	Segreteria generale
			3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
			11	Altri servizi generali
SERVIZIO 3	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione e diritto allo studio
	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
			2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo
	12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori
			2	Interventi per la disabilità
			5	Interventi per le famiglie
			7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
			8	Cooperazione e associazionismo
	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
2			Formazione professionale	
3			Sostegno all'occupazione	
SERVIZIO 4	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
			10	Risorse umane
SERVIZIO 5	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali
			2	Segreteria generale
			3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
			4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
			5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
			8	Statistica e sistemi informativi
			9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	4	Altre modalità di trasporto

	12	Diritti sociali politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo
SERVIZIO 6	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale
			6	Ufficio tecnico
			10	Risorse umane
	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Atri ordini di istruzione non universitaria
	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero
	8	Assetto del territorio e edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali
	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche
SERVIZIO 7	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali
SERVIZIO 8	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale
			4	Altre modalità di trasporto
SERVIZIO 9	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali
SERVIZIO 10	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico
SERVIZIO 11	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo
			2	Tutela valorizzazione recupero ambientale
			5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
SERVIZIO 12	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
			8	Statistica e sistemi informativi
	8	Assetto del territorio e edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio
	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela valorizzazione recupero ambientale
5			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
SERVIZIO 13	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi
	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo
			2	Tutela valorizzazione recupero ambientale
			3	Rifiuti
			4	Servizio idrico integrato
			8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
			2	Caccia e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	

PROCESSO SEGUITO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

– Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano




Analisi propedeutiche			Pianificazione strategica		
Attività	Tempi	Attori coinvolti	Attività	Tempi	Attori coinvolti
approvazione DUP	Luglio	Consiglio	Definizione struttura documento	febbraio	Ufficio 2.0.1 P.O. 2.6
Individuazione obiettivi strategici ed operativi	febbraio	Giunta, Dirigenti, Nucleo di Valutazione	Predisposizione del Piano della Performance	marzo	Ufficio 2.0.1 P.O. 2.6
Approvazione Bilancio di previsione	Luglio	Consiglio	Approvazione Piano della Performance	luglio	Giunta
Approvazione PEG	Luglio	Giunta, Dirigenti, Nucleo di Valutazione	Comunicazione Piano all'interno ed all'esterno	agosto	Ufficio 2.0.1
			Pubblicazione sulla sezione trasparenza	agosto	Ufficio 2.0.1 Ufficio
			Aggiornamento del piano	In itinere	Giunta, Dirigenti, Nucleo di Valutazione, Ufficio 2.0.1

– Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Il collegamento e l'integrazione tra la pianificazione delle performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio si realizzano nel presente Piano con l'indicazione delle informazioni relative agli obiettivi e alle risorse previsionali.

Con l'adesione alla sperimentazione per l'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili ci si propone il superamento di alcuni disallineamenti presenti all'interno di questo ente.

Il presente Piano della Performance è coerente con quanto indicato nel DUP e nel PEG.



– Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Il presente documento contiene il piano della performance della Provincia di Pesaro e Urbino. Esso sistematizza tutto quanto attiene alla performance dell'ente, la quale andrà affinata nel tempo con azioni di miglioramento appositamente studiate.

In questa fase di predisposizione ed aggiornamento del piano si evidenzia lo sforzo costante nel tempo di costruzione di obiettivi sempre meglio formulati e indicatori sempre più significativi. In particolare, si evidenzia l'importanza di adoperare sempre di più indicatori d'impatto che servano a verificare e misurare gli effetti delle attività dell'ente sulla comunità locale. L'esperienza fin qui maturata suggerisce poi di analizzare gli scostamenti del realizzato rispetto al programmato anche al fine di affinare sempre meglio la programmazione strategica ed operativa dell'ente.

Le azioni di miglioramento della performance da prevedere già in questo primo piano della performance sono:

- completamento della mappatura dei processi con l'individuazione dei servizi erogati per ciascuno dei processi rilevati, sia per successivi interventi di reengineering organizzativo, sia promuovere azioni di benchmarking con analoghe realtà territoriali;
- completamento della raccolta dei dati di base per la misurazione della performance organizzativa, con criteri uniformi per ciascun processo, tale da misurare le prestazioni effettuate nei confronti del cliente interno ed esterno;
- coinvolgimento degli stakeholder, anche con l'attivazione di strumenti di customer satisfaction, per sollecitare un dialogo che possa concretamente avvicinare la Provincia al territorio e interpretare al meglio le esigenze della collettività amministrata;
- semplificazione del processo di pianificazione e programmazione unificando, con appositi incontri mirati (giornate della programmazione), la raccolta e la predisposizione dei dati da inserire nei diversi documenti finanziari e gestionali;
- razionalizzazione dei documenti di programmazione e rafforzamento degli elementi di integrazione fra gli stessi per dare maggiore evidenza dello sviluppo del ciclo e per facilitarne la misurazione e quindi la valutazione della performance.